



# CITTÀ DI MUGGIÒ

Provincia di Monza e della Brianza

## *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16/03/2021*

<b>Oggetto:</b>	<b>ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2021. DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E CONFERMA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE IN VIGORE.</b>
-----------------	--

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sedici** del mese **Marzo** alle ore **20:30** in videoconferenza, giusto decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 8887 del 09.04.2020, tramite l'applicazione Google Suite Enterprise – Google Meet, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta pubblica, di prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Nominativo	Pres.	Ass.	Nominativo	Pres.	Ass.
FIORITO ARCANGELA MARIA	X		SALVIONI EDOARDO MARIO	X	
SINOPOLI CARMELO	X		PEREZ GILA MONICA	X	
SALA RICCARDO	X		ZANANTONI PIETRO	X	
TOBALDINI DANIELA	X		VANTELLINO FRANCESCO AMBROGIO	X	
DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	X		VILLA FRANCESCA	X	
LAURIA FRANCESCO	X		CAROZZI ROBERTO	X	
SALVIONI ELENA	X		DE NICOLA DANIELA	X	
MALAVASI MAURIZIO	X		IUCOLINO CRISTIAN	X	
NEGRI CLAUDIO CESARE	X				

Presenti: 17 Assenti: 0

Assume la presidenza **il Presidente del Consigliodott. Carmelo Sinopoli.**

Partecipa **il Segretario GeneraleDott.ssa Lucia Pepe.**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO 2021. DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E CONFERMA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE IN VIGORE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI:**

- gli artt. 42, comma 2, lettere a) ed f) e 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, nel testo novellato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 488, testualmente recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296, che al comma 169, testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il D.M. 13.01.2021, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato **ulteriormente differito al 31.03.2021**;

**VISTO** l'art. 1 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, che:

- al comma 1 istituisce, a decorrere dal 01.01.1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- al comma 3, nel testo novellato dall'art. 1, comma 142, della citata L. 296/2006, prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997, possano disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, elevandola fino alla misura massima di 0,8 punti percentuali;
- al comma 3-bis, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 142, della citata L. 296/2006, prevede che, con il regolamento medesimo, possano essere stabilite soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22.12.2001, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinandone l'aliquota nello 0,2 %;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 10.12.2002, sospesa ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 27.12.2002, n. 289, con cui si provvedeva ad aumentare allo 0,4% l'aliquota dell'addizionale comunale a valere dall'anno 2003;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 09.03.2006, esecutiva ai sensi di legge, con cui si confermava nella misura dello 0,2% l'aliquota dell'addizionale comunale a valere per l'anno 2006;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30.03.2007, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva approvato il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", che:
  - a) all'art. 2 testualmente recita: "L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, è determinata nella misura di 0,6 (zerovirgolasei) punti percentuali.";
  - b) all'art. 3 testualmente recita: "L'addizionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non supera l'importo di € 12.000,00 (dodicimila/00) annui. Se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, supera l'importo di € 12.000,00 (dodicimila/00) annui, l'addizionale di cui all'articolo 1 del presente regolamento è interamente dovuta ed è determinata applicando l'aliquota di cui all'articolo 2 al reddito complessivo.";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 02.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui si determinavano rispettivamente in 0,7% punti percentuali e in € 15.000,00 l'aliquota dell'addizionale comunale e l'esenzione dall'addizionale comunale per l'anno 2012;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 01.07.2013, n. 43 del 30.09.2014, n. 42 del 08.06.2015, n. 13 del 19.04.2016, n. 17 del 21.03.2017, n. 8 del 26.03.2018, n. 1 del 15.01.2019 e n. 70 del 19.12.2019, esecutive ai sensi di legge, con cui si confermavano in 0,7% punti percentuali e in € 15.000,00 l'aliquota dell'addizionale comunale e l'esenzione dall'addizionale comunale per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;

**CONSIDERATO** che l'importo dei contributi e trasferimenti erariali si è progressivamente ridotto, e che per esigenze di bilancio, e in particolare per il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi esistenti, si rende necessario determinare nella misura dello 0,8% l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.PE.F. per l'anno 2021;

**RITENUTO** di dover conciliare le predette esigenze di bilancio con esigenze di carattere sociale, confermando l'esenzione dall'addizionale comunale per i contribuenti il cui reddito complessivo non superi l'importo di € 15.000,00 annui;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VOTAZIONE palese mediante affermazione vocale:**

Presenti n. 17

Assenti n. 0

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 17

Favorevoli n. 11

Contrari n. 6 (Zanantoni, Vantellino - Gruppo Consiliare FI; Villa, Carozzi, De Nicola – Gruppo Consiliare Lega, Iucolino – Gruppo Consiliare M5S)

## **D E L I B E R A**

1. **DI DETERMINARE** nella misura dello 0,8% l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.PE.F. per l'anno 2021;
2. **DI MODIFICARE**, conseguentemente, il citato “Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”, sostituendo all'art. 2 le parole per l'anno 2012 nella misura di 0,7 (zerovirgolasette) punti percentuali con le parole per l'anno 2021 nella misura di 0,8 (zerovirgolaotto) punti percentuali, come risulta nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **DI CONFERMARE**, anche per l'anno 2021, l'esenzione dall'addizionale comunale per i contribuenti il cui reddito complessivo non superi l'importo di € 15.000,00 annui;
4. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino di curare la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali;

## **INDI**

### **VOTAZIONE palese mediante affermazione vocale:**

Presenti n. 17

Assenti n. 0

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 17

Favorevoli n. 11

Contrari n. 6 (Zanantoni, Vantellino - Gruppo Consiliare FI; Villa, Carozzi, De Nicola – Gruppo Consiliare Lega, Iucolino – Gruppo Consiliare M5S)

**IL CONSIGLIO COMUNALE**, con distinta e separata votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4, del TUEL.

La discussione è riportata integralmente nel Verbale n. 2 del 16 marzo 2021.

\*\*\*\*\*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Dott. Carmelo Sinopoli  
*(sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Lucia Pepe  
*(sottoscritto digitalmente)*

---